



**Professionisti**

## ***Il nuovo regime dei minimi***

### **Riferimenti normativi**

DL 98/2011 convertito con Legge  
111/2011

### Nuovo regime fiscale

Il D.L. n.98/2011 convertito nella L.111/2011 ha introdotto il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità la cui applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2012 e tra le novità più interessanti prevede il pagamento, da parte del contribuente, di un'imposta forfettaria del 5% del reddito dichiarato.

### Ambito di accesso

Possono accedere al nuovo regime esclusivamente le persone fisiche che intraprendano un'attività di impresa o un'arte o professione a partire dal 2012 o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.

### Requisiti tradizionali

Per accedere al nuovo regime fiscale è richiesto il possesso dei requisiti previsti agli articoli dal 96 al 117 dell'art.1 della L.244/2007 che ha istituito il regime dei contribuenti minimi come riepilogati nella tabella che segue:

<b>Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni.</b>
Ricavi o compensi conseguiti nell'anno solare precedente non superiori a <b>30.000 euro</b> . Ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri. Nel caso in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività.
Nell'anno solare precedente non devono essere state effettuate <b>cessioni all'esportazione</b> , operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali.
Nell'anno solare precedente non devono essere state sostenute <b>spese per lavoro dipendente o per collaboratori</b> anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso. La regola riguarda anche le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare.
Nell'anno solare precedente non devono essere state erogate somme sotto forma di <b>utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro</b> .



## **Professionisti**

Non devono essere stati acquistati, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei **tre anni** precedenti a quello di entrata nel regime, **beni strumentali** di valore complessivo **superiore a 15.000 euro**.

Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolati di partita IVA. I predetti corrispettivi rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti nel triennio, con riguardo ai momenti in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA ( in genere, al momento della consegna o spedizione per l'acquisto di beni mobili; al momento di stipula dell'atto per beni immobili). I beni strumentali utilizzati solo in parte nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo vanno considerati per un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi.

L'imprenditore o l'artista o professionista non deve, al contempo partecipare a **società di persone o ad associazioni professionali**, costituite in forma associata per l'esercizio della professione o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale.

### Nuovi requisiti

Occorre, inoltre, possedere i seguenti ulteriori requisiti:

Il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti altra attività imprenditoriale, anche in forma associata o familiare o attività di lavoro autonomo.

L'attività non deve essere la mera prosecuzione di una precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Qualora si prosegua un'attività svolta in precedenza da altri, l'ammontare dei ricavi realizzati nell'anno precedente l'accesso al beneficio, non può essere superiore a 30.000 euro.

Il regime agevolato cessa di essere applicabile dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per accedervi.

### Semplificazioni

Il regime prevede:

- il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali comunali e regionali, pari al 5% del reddito d'impresa o professionale;
- l'esenzione dagli studi di settore;
- l'esenzione dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette;
- l'esenzione dall'IRAP;
- l'esenzione dagli adempimenti IVA: le fatture devono essere messe senza l'addebito dell'IVA (no obbligo di rivalsa) e non sorge il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti (no diritto alla detrazione IVA).

Inoltre è prevista l'applicabilità dell'imposta sostitutiva oltre i primi 5 anni di attività, ma entro il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età dell'imprenditore o professionista.

Alcuni esempi chiariranno i concetti espressi.



## **Professionisti**

### Esempio

Impresa costituita a gennaio 2012. Età dell'imprenditore 40 anni.  
Pagamento dell'imposta sostitutiva per i periodi d'imposta 2012 - 2016.

Impresa costituita nel 2013. Età dell'imprenditore 40 anni.  
Pagamento dell'imposta sostitutiva per i periodi d'imposta 2013 - 2017.

Impresa costituita a gennaio 2012. Età dell'imprenditore 32 anni.  
Pagamento dell'imposta sostitutiva per i periodi d'imposta 2012 - 2016.

Impresa costituita a gennaio 2012. Età dell'imprenditore 28 anni.  
Pagamento dell'imposta sostitutiva per i periodi d'imposta 2012 - 2019.

### Adempimenti documentali

Il contribuente che aderisce al nuovo regime dovrà:

- conservare documenti emessi e ricevuti;
- osservare le disposizioni sulle riscossioni dei compensi: emissione di fattura;
- presentare la dichiarazione dei redditi;
- versare gli acconti;
- numerare e conservare le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- integrare con IVA le fatture di acquisto intracomunitario o con reverse change;
- presentare, laddove previsto, gli elenchi intrastat.

Per maggiori informazioni: [info@rgabrielli.it](mailto:info@rgabrielli.it)